SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 3755

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1999

Norme a tutela del patrimonio paesaggistico ed agrituristico con particolare riferimento agli ulivi del Salento

Onorevoli Senatori. – Il 16 maggio 1998 si è svolta presso la Camera dei deputati la manifestazione «Ragazzi in Aula», nel corso della quale studenti di alcune scuole delle diverse zone d'Italia hanno presentato ed illustrato proposte di legge su singoli temi.

Alla manifestazione ha partecipato anche l'Istituto tecnico agrario statale «E. Pantanelli» di Ostuni (Brindisi) con gli studenti De Fazio Marco, De Pascale Dario, Errico Angela, Maldarella Maristella, Rodio Giuseppe, accompagnati dal professor Vicenzo Putignano. Gli studenti hanno presentato e illustrato una proposta di legge per la tutela del patrimonio paesaggistico ed agrituristico con particolare riferimento agli ulivi del Salento.

Si tratta di un tema davvero importante e suggestivo e che investe la tutela più generale dell'ambiente ed in particolare dei maestosi alberi di ulivo secolari presenti soprattutto nel Salento e certamente nella provincia di Brindisi (Fasano, Ostuni, eccetera).

L'articolato presentato dagli studenti necessita di integrazioni e modifiche ma rappresenta comunque un buon punto di partenza oltre che un grande stimolo affinché il Parlamento si occupi anche della salvaguardia dell'inestimabile patrimonio degli ulivi secolari.

Ho ritenuto, per il rispetto dovuto all'iniziativa degli studenti dell'Istituto tecnico agrario statale di Ostuni, di presentare il disegno di legge nell'identico testo da loro proposto, riservandomi in sede di esame in Commissione ed in Aula di presentare proposte modificative ed integrative.

Una di queste dovrà riguardare la salvaguardia non del singolo albero secolare ma di tutta l'area complessiva occupata dai diversi uliveti. Vi sono, ad esempio, nella zone della «Marina» di Ostuni e Fasano diversi ettari di uliveti con alberi secolari che andrebbero vincolati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (cosiddetta Galasso), e delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1º giugno 1939, n. 1089, per evitarne la distruzione, come purtroppo è avvenuto in diversi casi, e per salvaguardare la straordinaria immagine tramandata nei secoli di centinaia e migliaia di piante di ulivo degradanti verso il mare.

Recentemente proprio in Ostuni si è riproposto questo problema per la zona della
«Marina» ricca di mezzo milione di piante
di ulivo che rappresentano una visione di
ineguagliabile bellezza dall'alto della città.
Negli anni passati questa zona è stata già
danneggiata dalla presenza dell'area industriale e da altri manufatti. Ora altri venti
ettari di uliveto dovrebbero essere distrutti
per costruire alcuni capannoni. Inoltre una
gruppo privato intenderebbe realizzare vicino all'area industriale un termo-valorizzatore per la produzione di energia.

D'altronde il valore dei secolari uliveti della «Marina» di Ostuni trova riscontri dal XVI secolo in poi, quando i viaggiatori e gli scrittori venivano favorevolmente impressionati da quella distesa di uliveti chiamata «foresta».

Lo stesso Buonaventura da Lama, scrittore francescano, agli inizi del XVIII secolo ricordava i maestosi uliveti e ancora di più i «boschi interi d'ulive» piantati dalla discesa del monte sino alle sponde del mare.

Ostuni è sempre stata considerata come una delle città importanti per la presenza degli ulivi e negli statuti comunali redatti agli inizi del XII secolo vi erano norme severissime a protezione della piante di ulivo

della «Marina». Lo stesso Imperatore Federico II concesse agli ostunesi alcuni privilegi, anche di esenzione da alcune imposte, per l'importanza degli uliveti e della produzione dell'olio di oliva.

Da tutto ciò nasce l'esigenza di una maggiore tutela per la zona degli uliveti e di norme di salvaguardia.

Qui di seguito si riporta la relazione presentata dagli studenti dell'Istituto tecnico agrario statale «E. Pantanelli» di Ostuni:

«Norme a tutela del patrimonio paesaggistico ed agrituristico con particolare riferimento agli ulivi del Salento.

La salvaguardia della natura in genere e di qualsiasi albero in particolare è patrimonio comune della cultura di tutti i popoli.

Infatti l'importanza degli alberi nell'equilibrio dell'ecosistema si rivela sempre più determinante. A questo proposito basti pensare alla rilevanza a livello planetario della deforestazione dell'Amazzonia. Gli alberi dovrebbero essere quindi tutelati a qualsiasi latitudine ed in particolare quegli alberi che richiedono decenni o addirittura secoli per raggiungere il massimo sviluppo.

Di questi tipi di alberi secolari l'Italia conserva una testimonianza nella zona del Salento ed in particolare nella provincia di Brindisi, dove sono presenti alberi d'ulivo

che oltre al notevole valore per la produzione di olio, assumono una rilevanza paesaggistica e di mantenimento dell'equilibrio ambientale. Purtroppo le spese di gestione di questi veri e propri «monumenti» sono talmente alte da far preferire, ai fini della produzione di olio, piantagioni di altri tipi di ulivi di ridotte dimensioni, ma di più immediata produttività. Gli alberi secolari, alcuni risalenti ad oltre sette secoli fa, non vengono più curati adeguatamente data l'antieconomicità della gestione e potrebbero scomparire nei prossimi decenni. La regione Puglia ha proibito l'abbattimento degli ulivi secolari ma ciò non è sufficiente, per i motivi già esplicitati, a garantire la sopravvivenza. Solo rendendo conveniente la loro gestione, prevedendo lo sfruttamento degli stessi uliveti anche a fini turistici ed agrituristici e favorendo l'allevamento e l'orticultura nelle stesse aziende agrarie, è possibile salvaguardare questo patrimonio arboreo. Si raggiungerebbe così il duplice scopo della tutela paesaggistica e della valorizzazione del turismo e dell'agriturismo nella zona; per questi motivi si rende necessario regolamentare ed per incentivare il mantenimento degli ulivi secolari di Puglia».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Ai fini della presente legge sono soggetti a tutela gli alberi di ulivo che abbiano più di un secolo di vita, con impianto tradizionale, esistenti nella province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti provvederanno, d'intesa con gli enti locali interessati (province e comuni), ad un censimento di tutti gli alberi di ulivo secolari.

Art. 2.

- 1. Le aziende agrarie che attueranno la riconversione aziendale secondo le norme di cui alla presente legge potranno accedere a contributi statali, rapportati al numero delle piante secolari di ciascuna azienda.
- 2. La riconversione aziendale di cui al comma 1 dovrà attuarsi con coltivazione biologica o ecocompatibile, con attività agrituristiche e con attività produttive integrative tradizionali.

Art. 3.

- 1. Nelle aziende interessate alla riconversione è vietato l'uso di pesticidi, insetticidi e diserbanti, onde favorire la naturale maturazione del frutto ed evitare qualsiasi danno ambientale. La produzione dei suddetti uliveti è garantita da certificazione attestante la provenienza.
- 2. Le aziende creano zone attrezzate fra gli olivi, senza danneggiare gli stessi, ai fini di favorire il turismo equestre o altre attività turistiche, quali escursioni.

- 3. Le aziende integrano il reddito degli oliveti con l'allevamento degli ovini, che hanno anche la funzione di eliminare l'erba dal terreno, senza ricorrere a sostanze chimiche.
- 4. In alternativa alle attività agrituristiche e di allevamento è prevista la coltivazione di ortaggi, con metodi biologici, fra gli oliveti. A questo scopo vengono favorite le opere che si rendono necessarie all'irrigazione.

Art. 4.

1. I controlli nelle aziende agrarie che hanno accesso ai finanziamenti saranno periodicamente effettuati da personale dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in collaborazione col personale competente dell'ente locale provincia.

Art. 5.

- 1. È autorizzata la spesa di lire cinque miliardi nel 1999 per l'attuazione della presente legge.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con il ricavato di multe e ammende comminate per i reati ambientali.

Art. 6.

1. La regione Puglia adeguerà le proprie norme alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.